

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro



REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0011324 UDCM del 28/05/2021

## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

### CONSIDERATO

- che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 305 ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sez. Autorizzazioni ambientali, Serv. VIA, VINCA (d'ora in avanti "Regione Puglia"), con nota prot. 4849 del 23 aprile 2019, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica, indicato a seguire anche solo come "Ministero" o "MITE") con prot. SVI 3832 del 23 aprile 2019, ha fornito una ricostruzione del quadro autorizzatorio relativo all'attività di coltivazione di cava condotta dalla VANNELLA s.r.l., corrente in Martina Franca (TA), s.p. Martina Franca, Via Castelli, km. 7,00 (d'ora in avanti anche "operatore"), con istanza presentata, in data 17 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, per la conduzione delle particelle fg. 204, nn. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 185, 186, 187, 189, e fg.220, nn. 1, 2, 3, 6, 61, 62; area per intero ricompresa all'interno del SIC IT9130005 "Murgia di Sud-est", quale individuato con D.G.R. Puglia n. 3310 del 23 luglio 1986 ed inserito nell'elenco ufficiale di cui al d.m. ambiente 03 aprile 2000;
- che con la nota sopraindicata, la Regione Puglia ha segnalato che con Determina del Dirigente Settore Ecologia della Regione Puglia n. 504 del 11 agosto 2008 è stato espresso parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto di coltivazione della cava, limitando l'attività estrattiva alle sole aree di cui al Fg 204 p.lle 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e prescrivendo, tra l'altro, il ripristino naturalistico-ambientale delle restanti particelle;
- che, in particolare, con la menzionata nota 4849/2019 la Regione Puglia ha comunicato al Ministero l'avvenuta sospensione dell'attività di coltivazione della cava in questione, a fronte di un mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla VIA regionale n. 504/2018 (sospensione disposta con prot. reg. AOO 090/6723 del 16 maggio 2019), segnalando *"sulla scorta delle analisi delle ortofoto storiche... la trasformazione delle p.lle 185, 186, 187, 88 del Fg 204 e le p.lle 2, 3, 61 e 62 Fg 220, interessate da superfici boscate, habitat di cui al SIC IT9130005 "Murgia di Sud-est", avvenuta senza le necessarie dovute autorizzazioni"* e che *"ad onta di quanto prescritto con D.D. n. 504 dell'11.08.2008, le particelle ivi indicate quali oggetto di ripristino naturalistico ambientale, appaiono ulteriormente modificate"*;
- che con nota ex DG SVI del Ministero, prot. 6423 dell'8 luglio 2019, è stata richiesta alla Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto, una Relazione sull'eventuale danno ambientale cagionato dalla sopra menzionata attività di cava, cui ha fatto seguito la nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia – Gruppo di Taranto, prot. 7065 del 26 ottobre 2019 (prot. SVI 9681.28-10-2019), avente ad oggetto *"Cava Vannella – Martina Franca (TA). Richiesta relazione di valutazione stato dei luoghi e misure di ripristino"*, recante una relazione per stima del danno ambientale ed indicativa di misure di ripristino

consistenti in “*misure di riparazione primarie...– di – ...reimpianto di un bosco con la specie <<Fragno>> e/o altre essenze quercine*” nonché indicativa di un primo calcolo del danno ambientale quantificato in € 512.488,30;

- che con la comunicazione prot. SVI 10244 del 7 novembre 2019 è stato avviato il procedimento ex art. 7, della legge n. 7 agosto 1990 , n. 241 e ss.mm., finalizzato ad ordinare all’operatore, ai sensi dell’art. 305, c. 2, lett. c), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, di prendere le misure di ripristino necessarie relative all’attività di cava di calcare ubicata in località “*Vannella*” del Comune di Martina Franca (TA), ricompresa all’interno del SIC IT913005 “*Murgia di Sud-Est*” e relativa trasformazione senza titolo delle particelle nn. 88, 185, 186, 187 del fg. 204, e p.lle nn. 2, 3, 61 e 62, fg. 220, già interessate da superfici boscate, con richiesta di presentazione al Ministero, nel termine di 20 gg. dalla ricezione della comunicazione medesima, di un progetto di riparazione del danno ambientale coerente con le indicazioni contenute nella Relazione del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto dell’ottobre 2019, sopra menzionato;
- che a seguito della successiva istanza di proroga, pervenuta da parte della VANNELLA s.r.l. e acquisita con prot. SVI 10685 del 19 novembre 2019, previa concessione di un differimento per la presentazione del menzionato progetto (nota prot. SVI 10849 del 22 novembre 2019), è stato presentato al Ministero, da parte della VANNELLA s.r.l. in data 14 febbraio 2020, il progetto di riparazione del danno ambientale, acquisito al prot. mattm 10913 del 17 febbraio 2020;
- che in conseguenza della complessità tecnica degli interventi di riparazione proposti dall’operatore, si sono resi necessari una serie di approfondimenti tecnici per la valutazione del menzionato progetto e pertanto sono state acquisite le ulteriori relazioni di seguito indicate: Relazione ISPRA CRE/DAN n. 7/2020 del marzo 2020; Relazione integrativa per stima del danno ambientale, elaborata dal Nucleo investigativo della Regione Carabinieri Forestale – Gruppo di Taranto, in data 12.05.2020, prot. 3298; Relazione ISPRA CRE/DAN n. 9/2020 del luglio 2020;
- che, pertanto, sulla base della menzionata documentazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato l’**Ordinanza prot. 16973/UDCM del 23 settembre 2020**, recante ordine all’operatore, ai sensi dell’art. 305, c. 2, lett. c), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, “*...di prendere le misure di riparazione come sopra indicate e descritte nell’allegato Report ISPRA CRE-ETF DAN n. 9/2020, elaborando un nuovo progetto comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento, contenente i seguenti elementi: a) l’inquadramento territoriale-paesaggistico dell’area in cui è stato accertato il danno ambientale; b) la perimetrazione dell’area oggetto di intervento definita sulla base di uno studio di fattibilità tecnico-economica che consideri come prima opzione l’area effettivamente danneggiata secondo la relazione del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto dell’ottobre 2019; c) la composizione dell’impianto da realizzare prevalentemente con essenze quercine secondo quanto indicato nella relazione del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto dell’ottobre 2019 (considerata la necessità di ricostituire le condizioni originarie antecedenti il danno); d) l’individuazione e la descrizione delle modalità operative dell’intervento con riferimento a tutte le attività necessarie alla buona riuscita del rimboschimento, da scegliere tenendo in considerazione le indicazioni della relazione integrativa del Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto del maggio 2020; e) l’individuazione e la descrizione, nei modi e nei tempi, delle attività finalizzate alla manutenzione e alle cure colturali successive all’impianto, da scegliere tenendo in considerazione le indicazioni della relazione integrativa del Gruppo Carabinieri*

*Forestali di Taranto del maggio 2020” da presentarsi al Ministero entro 60 giorni dal ricevimento dell’Ordinanza “...ai fini della relativa approvazione che avverrà previa valutazione del progetto medesimo con il supporto dell’ISPRA in concerto con le autorità territoriali competenti in materia” (Allegato 1);*

- che la VANNELLA S.R.L. con Ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, ha impugnato la menzionata Ordinanza chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, ai sensi degli artt. 29 e 55, D.lgs. n. 104/2010, e successiva rinuncia alla sospensiva;
- che in data 20 novembre 2020, nonostante il menzionato ricorso, l’operatore ha, tuttavia, trasmesso al Ministero un *Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*, acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020 (Allegato 2), in relazione al quale il Ministero ha richiesto all’ISPRA una “...*valutazione, alla luce delle indicazioni contenute nell’Ordinanza prot. 16973 del 23.09.2020...*” (prot. mattm. 96940 del 24 novembre 2020);
- che l’ISPRA ha, quindi, trasmesso al Ministero il Report CRE-DAN n. 15/2020, nel quale sono evidenziati “*alcuni punti di criticità da superare*” per quanto concerne la conformità del nuovo progetto alla menzionata Ordinanza, consistenti nella “...*individuazione delle attività relative alla manutenzione e alle cure colturali successive all’impianto (assenza di riferimento all’irrigazione di soccorso e, sul piano espositivo, assenza di una sezione che descriva tali attività in modo complessivo e integrato) e, soprattutto, la mancata considerazione della fornitura di piantine nel computo metrico estimativo sul presupposto che queste debbano essere fornite, gratuitamente, dal Corpo Forestale dello Stato.*” quale ipotesi “*in contrasto con la ratio stessa di un’ordinanza ministeriale adottata ai sensi degli articoli 305 e ss. del D.lgs. 152/2006*” (Allegato 3);
- che il Ministero ha richiesto all’operatore di adeguare il Progetto di riparazione del danno ambientale già presentato il 20 novembre 2020, secondo le indicazioni fornite da ISPRA nel citato Report CRE-DAN n. 15/2020, con contestuale richiesta alle altre Amministrazioni interessate di trasmettere eventuali osservazioni al riguardo (prot. mattm 934 del 07 gennaio 2021) (Allegato 4);
- che con nota n. 257 del 12 gennaio 2021, acquisita al prot. mattm 2192 del 12 gennaio 2021, la Regione Carabinieri Forestale Puglia, Gruppo di Taranto, ha confermato, in merito alle criticità evidenziate nel citato report ISPRA CRE-DAN n. 15/2020, come “...*la fornitura di piantine non è contemplata tra i compiti istituzionali devoluti...*” all’Arma dei Carabinieri, di cui il già Corpo Forestale dello Stato costituisce un’articolazione (Allegato 5);
- che in riscontro alla menzionata richiesta rivolta dal Ministero all’operatore con nota prot. 934 del 7 gennaio 2021, Vannella s.r.l. ha trasmesso, con nota del 26 gennaio 2021 (acquisita al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021), una Relazione tecnico illustrativa avente ad oggetto il “*Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all’impianto*”, comprensiva, tra l’altro, di cronoprogramma dei lavori di riparazione e mantenimento, nuovo computo metrico estimativo integrato dei costi di fornitura delle piantine e dell’irrigazione, tavola unica di individuazione delle aree di ripristino e delle aree di prosecuzione delle attività di cava, peraltro dichiarando di voler lasciare a carico di questo Ministero “...*in via eccezionale almeno la fornitura delle piantine, e a condizione però che venga contemporaneamente autorizzata la ripresa, sin da subito e dopo l’approvazione del progetto di ripristino, ... – de – l’attività di cava*” (Allegato 6);

- che con nota prot. mattm 11507 del 4 febbraio 2021 (Allegato 7) il Ministero ha chiarito che le condizioni poste dalla VANNELLA s.r.l. con la menzionata nota acquisita al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021 non avrebbero potuto trovare accoglimento: relativamente alla richiesta fatta al Ministero di provvedere “*almeno alla fornitura delle piantine*”, “*...in quanto palesemente in contrasto ...con l’Ordinanza ministeriale n. 16973/UDCM del 23.09.2020..., sia in quanto proposte in altrettanto palese elusione del menzionato Report ISPRA CRE-DAN n. 15/2020, oltre che del principio <<chi inquina paga>>...*”; per quanto riguarda la contemporanea autorizzazione alla “*...ripresa ...de l’attività di cava*”, a causa della “*...incompetenza di questo Ministero...rilevando, bensì, la competenza delle Amministrazioni territoriali ...ai sensi della normativa regionale applicabile...*”;
- che successivamente l’operatore ha dichiarato la disponibilità ad “*... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all’acquisito delle piantine di fragno*”, peraltro con richiesta a questo Ministero “*...di interessarsi al fine di reperirle*” a causa della dichiarata non reperibilità sul mercato de “*...le piantine di fragno previste in progetto ed oltretutto*” a causa dell’esistenza nella Regione Puglia di “*...divieti di coltivazione di tali piantine ed altre essenze mediterranee legate ai motivi di xylella*” (nota del 16 febbraio 2021, acquisita al prot mattm 15830 del 16 febbraio 2021 – Allegato 8);
- che con la medesima nota del 16 febbraio 2021 l’operatore ha, altresì, richiesto al Ministero “*...di approvare il progetto di ripristino ambientale presentato in data 26 gennaio 2021 completo con gli adeguamenti richiesti con le note del 7 e 14 gennaio 2021 da parte del Ministero*”;
- che, a seguito di ulteriore richiesta, rivolta dal Ministero ad ISPRA di valutazione della menzionata istanza presentata dalla VANNELLA s.r.l. in data 16 febbraio 2021 (prot. mattm 18517 del 22 febbraio 2021), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, con nota prot. 2021/15649 del 29 marzo 2021 (acquisita al prot mattm 32995 del 30 marzo 2021 –Allegato 9) ha evidenziato, sulla base del parere espresso da ARPA Puglia, “*...l’insussistenza di divieti di coltivazione legati alla <<xylella fastidiosa>> nella zona interessata dall’intervento*”;
- che in merito alla reperibilità delle essenze vegetali, nella nota ARPA allegata alla menzionata risposta ISPRA del 29 marzo 2021 (prot. ARPA Puglia 21253 – 32 – 26 marzo 2021) si consiglia, inoltre, “*...di rivolgersi al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, che si occupa di tutte le problematiche legate alla gestione delle colture agricole nonché al monitoraggio del loro stato fitosanitario...*” (Allegato 10);
- che l’ISPRA, con la menzionata nota prot. 2021/15649 del 29 marzo 2021, ha, inoltre, considerato “*superata*” “*...la criticità del precedente progetto, evidenziata nel Report CRE-DAN n. 15/2020 in relazione all’individuazione delle attività di manutenzione e delle cure colturali*”, salvo l’incongruenza rilevata “*...tra la relazione tecnico illustrativa (in cui tutte le attività di manutenzione sono previste per i 3 anni successivi all’impianto) ed il computo metrico estimativo (che prevede una voce complessiva relativa alle “Cure colturali da eseguirsi nei 5 anni successivi all’impianto” indicando al tempo stesso, per l’irrigazione di soccorso, un periodo di intervento pari a 3 anni successivi all’impianto)*” (citato Allegato 9);

- che detta incongruenza potrà essere superata in sede di prescrizioni della emananda Ordinanza;

## RITENUTO

- che, come sopra ribadito, questo Ministero non può accollarsi alcun costo per la fornitura delle piante da destinare al ripristino della risorsa ambientale danneggiata, trattandosi di attività che ai sensi dell'art. 308, c. 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere economicamente sostenuta dall'operatore;
- che da ultimo l'operatore si è dichiarato, comunque, disponibile ad accollarsi anche "*...tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all'acquisito delle piantine di fragno*" (citata nota del 16 febbraio 2021, acquisita al prot mattm 15830 del 16 febbraio 2021 – Allegato 8 cit.);
- che non sussistono limitazioni alla reperibilità delle piante necessarie alla riparazione del danno ambientale cagionato dall'esercizio dell'attività di cava in questione;
- che, parimenti, non sussistono divieti relativi alla messa a coltura, nella zona oggetto dell'attività di cava condotta dalla VANNELLA s.r.l., delle menzionate piante;
- che sussistono, pertanto, i presupposti per l'approvazione del "*Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale*", acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020 (Allegato 2 citato), come integrato dal "*Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto*" acquisito al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021 (Allegato 6 cit.), a seguito del successivo chiarimento reso dall'operatore con nota del 16 febbraio 2021 circa la propria disponibilità ad "*... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all'acquisito delle piantine di fragno*" (Allegato 8 cit.);

## VISTO

- l'art. 305 e l'art. 306 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare il comma 5 dell'art. 306 a tenore del quale "*il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza*";
- l'art. 12 della direttiva 2004/35/CE che, al par. 1, prevede che le "*persone fisiche o giuridiche: a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o b) che vantano un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa, c) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva*";

- l'art. 7, par. 4, della direttiva 2004/35/CE, secondo il quale *“l'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione”*;
- la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, che ha ridenominato il *“Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”* in *“Ministero della transizione ecologica”*,

### **INVITA**

I soggetti di cui all'art. 306, c. 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come citati al secondo e terzo visto del presente provvedimento, a trasmettere le proprie osservazioni al *“Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale”*, acquisito con prot. mattm 96161 del 20 novembre 2020 (Allegato 2 citato), come integrato dal *“Progetto di riparazione del danno ambientale – individuazione e descrizione delle attività relative alla manutenzione ed alle cure colturali successive all'impianto”* acquisito al prot. mattm 7289 del 26 gennaio 2021 (Allegato 6 cit.), a seguito del successivo chiarimento reso dall'operatore con nota del 16 febbraio 2021 circa la propria disponibilità ad *“... accollarsi tutti gli oneri di ripristino del danno ambientale come da progetto presentato, compresi i costi relativi all'acquisito delle piantine di fragno”* (Allegato 8 cit.), al fine di tenerne conto in sede di Ordinanza

### **RENDE NOTO CHE**

A far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Ministero della transizione ecologica decorre il termine di dieci giorni per la presentazione delle Osservazioni ai sensi dell'art. 306, c. 5, citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le Osservazioni dovranno essere presentate esclusivamente all'indirizzo [RIA@pec.minambiente.it](mailto:RIA@pec.minambiente.it) indicando in oggetto *“Invito ex art. 306, c. 5, D.lgs. n. 152/2006, a presentare osservazioni al Nuovo progetto di riparazione del danno ambientale e successive integrazioni, presentato dalla VANNELLA s.r.l.”*.

L'elenco dei documenti citati nelle premesse, così come i documenti medesimi, sono riportati in allegato al presente Avviso.

  
Roberto Cingolani